

LE COMPETENZE DI BASE DEI PERCORSI DI IEFP: DALL'ACCORDO DEL 15 GENNAIO 2004 ALL'ACCORDO DEL 27 LUGLIO 2011, UNA PROGRESSIVA EVOLUZIONE

articolo apparso su "QT – Quaderni di Tecnostruttura" n° 43-2011

di Giovanni Desco

L'Accordo 15 gennaio 2004: dalla "F.P." alla "I.eF.P."

Dopo l'Accordo-quadro in Conferenza unificata del 19 giugno 2003, sancito in seguito della definitiva approvazione della legge delega n. 53/2003 per disciplinare l'avvio di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sin dal successivo (e imminente) anno scolastico 2003/2004, appare significativo ed emblematico che il primo accordo attuativo di tale sperimentazione abbia riguardato proprio la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base. In effetti, per quanto concerne le competenze tecnico-professionali si poteva partire dalle esperienze già maturate nel campo della precedente formazione professionale biennale valevole per l'obbligo formativo. Per le competenze di base, invece, si trattava di un ambito molto meno "esplorato", anche sulla base di una distinzione, più o meno esplicitata, secondo cui queste ultime rientravano nella competenza dell'obbligo scolastico. La legge 53/2003, invece, avendo ridefinito obbligo di istruzione e obbligo formativo nel nuovo concetto unitario di diritto-dovere all'istruzione e formazione, richiedeva la messa a punto di specifiche competenze di base di riferimento per gli inediti percorsi sperimentali triennali di IeFP.

L'elaborazione tecnica degli standard minimi formativi delle competenze di base fu relativamente rapida (considerando anche la pausa estiva) e venne approvata con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, a pochi mesi dall'avvio della prima annualità dei percorsi sperimentali. Gli standard furono articolati in quattro "aree": dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica. Come chiarito dal documento tecnico approvato con l'Accordo, *"gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base più ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all'occupabilità delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base."* Il documento chiariva poi il carattere provvisorio degli standard minimi adottati, da validare appunto attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. Dal punto di vista della forma redazionale di descrizione degli standard, il documento prevedeva – per ciascuna "area" – una elencazione degli standard minimi di ciascuna competenza, con riportata a fianco una prima "declinazione" degli stessi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle "conoscenze" e "abilità".

In ogni caso, questo Accordo ha rappresentato uno spartiacque temporale molto importante; per la prima volta, nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale sono stati determinati standard, sia pur "minimi", valevoli su tutto il territorio nazionale.

L'obbligo di istruzione: le competenze nei curricula di istruzione

Senza dilungarsi eccessivamente in un riepilogo dell'evoluzione della normativa, che si presume nota a chi legge, veniamo a parlare della Legislatura successiva, che è intervenuta sulla produzione normativa precedente secondo una metodologia definita dai commentatori di allora "del cacciavite"; al riguardo, per quanto attiene al tema di questo contributo, va menzionata la previsione – nei primi due anni del diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al 18° anno di età – dell'obbligo di istruzione, introdotto con l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/06 e successivamente disciplinato dal Regolamento adottato con D.M. n. 139/2007.

La norma prevede che *"l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore"*. Ciò può essere letto, senza forzature, come l'introduzione del paradigma delle competenze anche nei curricula di istruzione, in una proficua "contaminazione" di mondi (scuola e formazione professionale) con origini e storie ben diverse. Il successivo Regolamento, nel preambolo, richiama esplicitamente l'Accordo in Conferenza del 15 gennaio 2004 e la Raccomandazione dell'Unione europea in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente 18 dicembre 2006. Si possono pertanto ritrovare in questo passaggio elementi di continuità ed elementi di innovazione rispetto al precedente Accordo 15-1-2004; tra gli elementi di continuità, si possono annoverare certamente l'impostazione per "competenze" (sia pure affiancata dai "saperi") e per "aree"/ "assi culturali" (sia pure un po' modificati nella loro ripartizione interna: asse dei linguaggi; asse matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale); una sicura innovazione rispetto all'Accordo del 2004, invece, è consistita nella più dettagliata articolazione delle competenze, desunta dalla Raccomandazione, in "conoscenze" e "abilità/capacità". Naturalmente anche l'esplicita menzione delle otto "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" previste dalla Raccomandazione, da acquisire trasversalmente ai saperi e alle competenze contenuti negli assi culturali figura tra le novità del D.M. 139/07. Altra innovazione, rispetto all'Accordo del 2004, infine, è il tema della certificazione dei saperi e delle competenze effettivamente acquisite da parte degli studenti. La regolamentazione a livello nazionale di tale materia aveva avuto un primo momento di condivisione con

l'Accordo 28 ottobre 2004; l'attestato di qualifica professionale in esito ai percorsi sperimentali di leFP, ivi adottato, prevedeva infatti un'apposita sezione relativa alle competenze di base acquisite.

L'Accordo 27 luglio 2011: una sintesi per la messa a regime

Dopo sette anni dall'Accordo-quadro del giugno 2003, con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 è stata condivisa la necessità di passare dalla fase sperimentale alla messa a regime del sistema di leFP, secondo le procedure individuate dal Capo III del decreto legislativo n. 226/05. In particolare, per quanto attiene alle competenze di base, l'articolo 18 del D.Lgs. 226/05 prevede che gli standard minimi formativi relativi alle competenze "linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche" siano definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'iter procedurale appena descritto è stato appunto concluso con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, con il quale – tra numerose altre disposizioni – è stato approvato l'allegato n. 4 "standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto anno della leFP".

Come anticipato dalla denominazione stessa del documento, il Gruppo tecnico di lavoro interistituzionale che lo ha elaborato ha operato ancora una volta in una logica di progressiva evoluzione di quanto già realizzato in materia. Nel caso specifico, tale orientamento si è tradotto nell'assumere quale livello di partenza le competenze di base definite con il Regolamento n. 139/2007, concentrando pertanto l'attività di elaborazione sulle competenze in esito al terzo e quarto anno. Una seconda scelta operata dal Gruppo ha riguardato l'accorpamento delle sei competenze di base previste dal D.Lgs. 226/05 in tre soli gruppi: linguistiche; matematiche e scientifico-tecnologiche; storiche e socio-economiche.

Sono state riaffermate, inoltre, le connessioni con le competenze chiave per l'apprendimento della Raccomandazione 18 dicembre 2006, con particolare riferimento alle competenze n. 5 "imparare ad imparare" e n. 7 "spirito di iniziativa e imprenditorialità".

Degna di nota risulta anche la soluzione individuata per le competenze di base del quarto anno, per le quali il documento approvato prevede di "assumere" le competenze in esito al terzo anno e di "incentrarsi" sugli aspetti di caratterizzazione professionale, in rapporto alle competenze tecnico-professionali. Ciò in ragione del fatto che – trattandosi di competenze "di base" per percorsi professionalizzanti – dopo il raggiungimento dello standard previsto per la qualifica triennale non necessariamente e non per tutte le competenze di base il quarto anno deve portare ad ulteriori

“innalzamenti”, bensì può mirare ad offrire agli studenti dei “consolidamenti”, magari correlati alle competenze tecnico-professionali caratterizzanti la figura di riferimento del percorso prescelto.

Ma le riflessioni più approfondite sono state dedicate all’individuazione del “livello” più appropriato di acquisizione delle competenze; da un lato, la scelta di un livello “basso” renderebbe più agevole il successo formativo degli studenti di leFP, ma contraddirebbe la “pari dignità” dei percorsi di leFP con quelli di istruzione, sancita dal comune riferimento al Profilo in uscita dal secondo ciclo di istruzione e formazione (allegato A del D.Lgs. 226/05), e renderebbe irrealistica la possibilità – sempre prevista dalle norme – dei passaggi tra “istruzione” e “leFP” e viceversa. Dall’altro, la scelta di un livello “alto” rischierebbe di riprodurre anche nei percorsi di leFP la dispersione formativa e l’insuccesso che molti studenti hanno già sperimentato nei percorsi di istruzione. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base della considerazione che gli standard formativi in parola costituiscono un riferimento nazionale “minimo” appunto, ha trovato un punto di equilibrio tra le istanze sopra richiamate, che è poi stato recepito dall’Accordo 27 luglio 2011. In tale contesto, merita anche di essere menzionata la decisione di fissare la competenza in lingua straniera al livello “A2” del Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) per la qualifica triennale, e al livello “B1” per il diploma quadriennale, sia in considerazione dei ruoli che il diplomato leFP sarà chiamato a ricoprire sia per non creare eccessivi disallineamenti con quanto previsto per i percorsi di istruzione secondaria superiore, in esito ai quali è previsto il raggiungimento almeno del livello “B2”.

Molta strada è stata fatta dalle primissime sperimentazioni del 2003, ma forse altrettanta ne resta da fare, a partire dalle modalità di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i percorsi. Ma se verrà confermato il metodo di lavoro utilizzato fino ad oggi, basato sulla condivisione interistituzionale, è lecito attendersi che i risultati saranno raggiunti, a beneficio dell’intero sistema educativo, nonché degli studenti, dei docenti e dei formatori che lo “vivranno”.